



# Comune di Montanaso Lombardo

Via S.P. 202 civico 8/B – 26836 Montanaso Lombardo (LO)

## ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

*ESAME DELLE OSSERVAZIONI  
PERVENUTE - CONTRODEDUZIONI*

Giugno 2008





## INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	ENDESA ITALIA .....	3
3	A.R.P.A. – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LODI .....	3



## 1 PREMESSA

A seguito dell'adozione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Montanaso Lombardo con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2008 e del deposito della stessa all'albo pretorio, sono pervenute al comune osservazioni da parte della società Endesa Italia e dall'ARPA Dipartimento di Lodi, che di seguito si andranno ad analizzare e commentare singolarmente.

## 2 ENDESA ITALIA

In riferimento alla comunicazione della Società Endesa Italia del 29/04/2008 protocollata dal comune di Montanaso Lombardo il 02 /05/2008 con prot. 2558, nella quale sono contenute considerazioni alle tavole della zonizzazione acustica, di seguito si riportano le controdeduzioni e le conclusioni con l'accettazione o meno delle singole osservazioni.

**Osservazione 1.** il lotto di proprietà ELIFRA S.r.l., catastalmente individuato al foglio 8 mappale 32 di consistenza pari a 5.740 mq, inquadrato nel vigente piano regolatore comunale come area industriale produttiva esistente, adiacente alla centrale Endesa è classificato in classe V.  
Il lotto di proprietà Bellisolina S.r.l., catastalmente individuato al foglio 8 e mappale 89 di consistenza pari a 35.545 mq, inquadrato quota parte nel piano regolatore comunale come area per impianti tecnologici ENEL, adiacente alla centrale Endesa è classificato in classe V.  
Parrebbe quindi evidente che dette aree si debbano includere in un unico comparto territorialmente omogeneo con quello della centrale termoelettrica e dunque accorpate alla classe VI limitrofa.

Controdeduzione Esaminando la destinazione urbanistica e le tavole della zonizzazione acustica delle aree oggetto dell'osservazione emerge effettivamente un'anomalia per quanto riguarda le aree di proprietà di Bellisolina S.r.l.. Per maggior omogeneità del territorio si ritiene di accogliere l'osservazione e di riclassificare dette aree in classe VI.

Conclusione **Accolta**

## 3 A.R.P.A. – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LODI

In riferimento alla comunicazione prot. 96935 cl. 3.3.6 - rep. 34/08 del 27/05/08 presentata dall'A.R.P.A. Dipartimento di Lodi, nella quale sono contenute considerazioni alle tavole, alle norme tecniche di attuazione della zonizzazione acustica, di seguito si riportano le controdeduzione e le conclusioni con l'accettazione o meno delle singole osservazioni.



**Osservazione 1.** Punto 1 del parere ARPA. dal confronto con le zonizzazioni dei comuni confinanti si notano delle piccole incongruenze nella zona di confine tra Montanaso Lombardo, Tavazzano con Villavesco e Mulazzano (Zonizzazione di Mulazzano approvata con CC n. 17 del 28/03/2007). In particolare si nota che la Classe VI attribuita a tutto il perimetro di proprietà Endesa confina con zone di III e I V Classe;

Controdeduzione Esaminando la destinazione urbanistica dell'area e la D.G.R. n° 7/9776 del 12/07/2002, si ritiene corretta la classificazione della stessa in classe VI.

Conclusione **Non accolta**

**Osservazione 2.** Punto 2 del parere ARPA. sono presenti dei salti di classe relativi agli edifici scolastici di via Garibaldi e via Roma, in quanto per tali edifici è stata scelta la Classe II, ma sono collocati all'interno delle fasce di rispetto delle strade (50 m di Classe IV). Per tale situazione non è stato predisposto un piano di bonifica in quanto le misure effettuate all'interno degli edifici scolastici sono inferiori al limite diurno di immissione di II Classe. Tuttavia il limite di immissione deve essere verificato all'esterno degli edifici, a 1m dalla facciata, e comunque in spazi fruibili (es. il cortile della scuola). Pertanto non è data evidenza del rispetto del limite di Classe II, anche perché la misura in continuo (punto A), che dalle planimetrie sembrano essere state effettuate in posizione equivalente, hanno rilevato un Laeq esterno di 62-63 d3(A).

Quindi;

- a) è possibile mantenere tale classificazione predisponendo contestualmente zonizzazione un piano di bonifica per sanare il salto di classe;
- b) nel caso in cui la variante alla SP 202 sia già stata approvata, è possibile considerare tale opera come piano di bonifica; in questo caso però deve essere declassata a classe III la fascia di rispetto per l'attuale SP202. Il salto di classe verrebbe sanato.

Controdeduzione Dato che la variante alla SP 202 è già stata approvata, si considererà tale opera come piano di bonifica.

Conclusione **Accolta**

**Osservazione 3.** Punto 3 del parere ARPA. l'estensione della zona di Classe VI potrebbe essere ridotta, prevedendo una maggior estensione di Classe V, considerando che solo alcune aree della proprietà Endesa sono produttive (e quindi con presenza di rumore) e che altre aree sono in corso di riqualificazione e di bonifica a verde.

Controdeduzione Si veda quanto già riportato per l'osservazione 1

Conclusione **Non accolta**



**Punto 4.**

Con riferimento al punto 4 del parere ARPA non vengono fatte controdeduzioni in quanto non si tratta di un'osservazione. Si precisa però, in riferimento allo stesso, che nel territorio comunale, ad oggi, non sono presenti aree di classe I.

**Osservazione 4)**

Punto 5 del parere ARPA. pag. 6 art. 6.2: le attività di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni; ARPA fornisce supporto tecnico qualora siano necessarie misure strumentali (art. 15 della L.R. 13/2001);

Controdeduzione Il comma 2 dell'art. 6 delle N.T.A. verrà modificato.

Conclusione **Accolta**

L'art. 6 comma 2 precedentemente così formulato:

*“Le attività di vigilanza e di controllo in materia di inquinamento acustico sono di competenza del Comune che le effettua richiedendo l'intervento, a titolo di supporto tecnico, del personale ARPA”*

Viene così modificato:

*“Le attività di vigilanza e di controllo in materia di inquinamento acustico sono di competenza del Comune. Qualora siano necessarie misure strumentali il comune potrà richiedere il supporto tecnico del personale ARPA”*

**Punto 6.**

Con riferimento al punto 6 del parere ARPA non vengono fatte controdeduzioni in quanto non si tratta di un'osservazione. Di seguito si riporta il comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 142/04: *“Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, e' verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori”.*

**Osservazione 5.**

Punto 7 del parere ARPA. pag. 23 art. 30.2: la Legge Regionale n. 8 del 2 aprile 2007 ha abolito il Nulla Osta all'Esercizio delle Attività, sostituendolo con una Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva. Tale dichiarazione comunica l'apertura dell'attività, che è immediatamente operante; deve essere effettuata dall'Azienda quando è già in possesso delle singole autorizzazioni necessaria all'esercizio (ad es. l'autorizzazione alle emissioni): infatti la modulistica regionale prevede che vengano allegate le singole autorizzazioni acquisite. Tale dichiarazione deve essere corredata anche della previsione di impatto acustico. Si noti che, in merito alle DIA Produttive, ARPA non esprime parere tecnico, ma solo una verifica dalla documentazione finalizzata alla predisposizione dei piani di controllo; pertanto qualora previsione di impatto acustico pervenisse ad ARPA in allegato alle DIAP, non verrà espresso il parere di Competenza in merito all'impatto acustico (previsto dall'art. 5 comma 3 della LR 13/2001 e dall'art. 11 dell'all.A alla DGR VIII/6495 del 23/01/2008) a meno che il Comune non lo



chieda espressamente nella lettera di trasmissione ovvero sia richiesto a parte con nota apposita.;

Controdeduzione Il comma 2 dell'art. 30 delle N.T.A. verrà modificato.

Conclusione **Accolta**

L'art. 30 comma 2 precedentemente così formulato:

*“La previsione di impatto acustico costituisce inoltre parte integrante delle domande di nulla osta all'esercizio prevista dal Regolamento Locale di Igiene Tipo dell'A.S.L. della Provincia di Lodi.”*

Viene così modificato:

*“La previsione di impatto acustico costituisce inoltre parte integrante della Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva come previsto dalla Legge Regionale n. 8 del 2 aprile 2007”*

**Osservazione 6.** Punto 8 del parere ARPA. pag. 25 art. 34.3 riporta “il rispetto dei limiti di immissione è assicurato ad un'altezza di 4m dal piano campagna.” L'espressione non è del tutto corretta; meglio se sostituita con: “La verifica del limite di immissione per le strade viene effettuata ad una altezza di 4 m dal piano campagna”;

Controdeduzione Il comma 3 dell'art. 34 delle N.T.A. verrà modificato.

Conclusione **Accolta**

L'art. 30 comma 2 precedentemente così formulato:

*“... Il rispetto dei limiti di immissione è assicurato ad un'altezza di 4 metri dal piano campagna.”*

Viene così modificato:

*“... La verifica del limite di immissione per le strade viene effettuata ad una altezza di 4 m dal piano campagna.”*

**Punto 9.** Con riferimento al punto 9 del parere ARPA non vengono fatte controdeduzioni in quanto non si tratta di un'osservazione. Si precisa però, in riferimento allo stesso, che quanto riportato nell'articolo 42 è solo una precisazione all'uso improprio delle campane.



**Osservazione 7** Punto 10 del parere ARPA. pag.31 art.44.1.k discorda con la tabella 15, in quanto si tratta di utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno mentre in tabella si definiscono dagli orari anche diurni;

Controdeduzione Il punto 11 della tabella 15 dell'art. 45 comma 1 delle N.T.A. verrà modificato.

Conclusione **Accolta**

L'art. 45 comma 1 tabella 15 punto 11, precedentemente così formulato:

Tipo di attività	Intervallo di esercizio	Limite massimo di immissione
11. Utilizzo di macchine agricole	- dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 24.00.	70 dB(A)

Viene così modificato:

Tipo di attività	Intervallo di esercizio	Limite massimo di immissione
11. Utilizzo di macchine agricole	- dalle 22.00 alle 24.00.	70 dB(A)